



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

in composizione monocratica in persona del GOT Loredana Piscitelli,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. **5844 / 2016 R.G.**, promosso con ricorso del 18.4.2016 da
[REDACTED], nato in Ucraina il [REDACTED] e di nazionalità Ucraina, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Massimo Cipolla come da procura a margine del ricorso introduttivo,

RICORRENTE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del dott. Michele Martorelli Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna

INTERVENUTO

Nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO

Oggetto: Opposizione avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di diniego della concessione della protezione internazionale.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione notificata il 21.9.2015 dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale con la quale gli veniva negata la
protezione internazionale.

Nel presente procedimento interveniva il Pubblico Ministero.

Il ricorso veniva debitamente comunicato alla parte convenuta e la Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale faceva pervenire la documentazione rilevante.

Può essere accolta la richiesta principale di riconoscimento dello status di rifugiato, e la decisione
impugnata deve essere riformata sul punto sussistono nel caso di specie i presupposti di cui al
D.Lgs 251/07.

In primo luogo il ricorrente ha riferito con sufficiente precisione e ricchezza di particolari la propria
storia personale. Le sue dichiarazioni, nelle varie sedi, risultano sempre coerenti, tra loro
concordanti e trovano riscontro nelle vicende storiche e sociali del paese di provenienza.

Per quanto possibile il ricorrente ha fornito adeguato supporto documentale, producendo il libretto
militare (doc. 1), la cartolina della chiamata alle armi (doc. 4) e la sentenza di divorzio (doc. 3) del
12.11.2015 con la quale gli vengono affidati solo due dei tre figli minorenni.

Deve essere espresso quindi in primo luogo un giudizio di piena credibilità del ricorrente.

Egli è cittadino Ucraino come risulta dalla documentazione in atti.

Il ricorrente come risulta dal libretto militare ha effettuato il servizio di leva nel periodo 1988-1990
con la qualifica di autista elettricista.

La chiamata alle armi dimessa in atti risulta coerente con le ondate di coscrizione obbligatoria alle
armi annunciate dal Governo ucraino, secondo una dichiarazione del Segretario del Consiglio di
Sicurezza e Difesa Nazionale Ucraino come si legge nel rapporto del gennaio 2015 dell'UNHCR (
Considerazioni in materia di protezione internazionale relative agli sviluppi in Ucraina -
Aggiornamento II).

Appare fondato per le ragioni che seguono il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di
rifugiato in virtù dell'art. 9 co. 2 lettera e) delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE integralmente



ripresi dalla Legge Italiana di attuazione, D.lvo 2007 n. 251 all'art. 7 lettera e) per cui gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, possono, tra l'altro assumere la forma di "azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 1°, comma 2°".

Ora la legge Ucraina punisce la diserzione ovvero il rifiuto del servizio di leva con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono superiori se vi è stata la dichiarazione di stato di guerra (cfr. codice penale ucraino del quale si riportano gli articoli pertinenti in inglese: **Article 408.** *Desertion 1. Desertion, that is the absence from a military unit or place of duty without leave for the purpose of avoiding the military service, or failure to report for duty upon appointment or reassignment, after a detached service, vacation or treatment in a medical facility for the same purpose, - shall be punishable by imprisonment for a term of two to five years. 2. Desertion with weapons or of a group of persons upon their prior conspiracy, - shall be punishable by imprisonment for a term of five to ten years. 3. Any such act as provided for by paragraph 1 or 2 of this Article, if committed in state of martial law or in a battle, -shall be punishable by imprisonment for a term of five to twelve years. Article 409. Evasion of military service by way of self-maiming or otherwise 1. Evasion of military service by a military serviceman by way of self-maiming or malingering, or forgery of documents, or any other deceit, - shall be punishable by custody in a penal battalion for a term up to two years, or imprisonment for the same term. 2. Refusal to comply with the duties of military service, - shall be punishable by imprisonment for a term of two to five years. 3. Any such acts as provided for by paragraph 1 or 2, if committed in state of martial law or in a battle, - shall be punishable by imprisonment for a term of five to ten years.*)

Dall'inizio della nota crisi ucraina il Parlamento ha deliberato tre leggi di mobilitazione parziale (che hanno fatto seguito alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio e all'istituzione della Guardia Nazionale Ucraina nel marzo 2014). L'arruolamento su partecipazione volontaria non ha avuto il successo sperato, così la mobilitazione ha riguardato i riservisti e i titolari di una specializzazione militare.

Nel luglio del 2015 (Legge n. 570_VIII del 24 luglio 2015- in <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/570-19>) risultano ampliate le categorie di soggetti esentati dalla mobilitazione rispetto a quelle previste dalla precedente legge (-Law No. 3543-XII of 21 October 1993 On Mobilizational Preparedness and Mobilization envisages exemption of the following groups of people from being drafted into the military during mobilization: employees of State authorities; local self-governance bodies; enterprises, institutions and organizations blocked for the mobilization period; persons recognized as unfit to serve due to health condition subject to certification every six months; caregivers to three and more children below 18 years old; single parents of children below the age of 18 years; caregivers of children with severe disabilities; legal guardians and foster parents of orphans or children deprived of parental care; caregivers to spouses or parents in severe medical condition; and parliamentarians. Law n. 570_VIII del 24 luglio 2015-: full-time students and students pursuing postgraduate degrees, teaching and research staff at universities and scientific institutions who have post-graduate degrees, and teaching staff at other educational institutions such as high school teachers.)

Il ricorrente ha provato di essere stato richiamato alle armi e tale chiamata risulta coerente con i criteri fissati per Legge essendo questi titolare di una specializzazione militare (autista elettricista) e non rientrando egli in nessuna delle categorie esentate di cui alle sopracitate norme (egli infatti risulterebbe affidatario di due figli minorenni e la legge testualmente parla di "caregivers").

L'obiezione di coscienza è prevista infine solo per i membri delle organizzazioni religiose registrate in Ucraina che non consentono l'uso delle armi.

La situazione personale del ricorrente non gli consente quindi né di sottrarsi alla chiamata ricevuta né di accedere ad una procedura per ottenere lo status di obiezione di coscienza.

IL trattamento sanzionatorio previsto dalla legge Ucraina trova effettiva applicazione.

Secondo i rapporti che si ritrovano sui siti istituzionali dell'UNHCR (Rapporto Ucraina settembre 2015) e dell'OHCHR (Office of the High Commission for the Human Rights report maggio 2015) nel periodo giugno 2014 – giugno 2015 sono stati decisi 661 casi di resistenza alla coscrizione e del 17 aprile 2015 sono stati aperti oltre 3000 casi di diserzione nei confronti di personale militare già reclutato.

Ora, come ha recentemente chiarito la Corte di Giustizia con la sentenza 26 febbraio 2015 nella causa C-472/13 ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 co. 2 lettera e) della direttiva 2004/83/CE non è



necessario che nel conflitto in cui il richiedente asilo rifiuti di prestare il servizio militare sia stata accertata la commissione di crimini di guerra in modo sistematico o riguardi situazioni di competenza della Corte Penale Internazionale, ma che in tale conflitto, con un giudizio di ragionevole plausibilità, possa ritenersi verosimile la commissione di crimini di guerra.

Afferma la Corte che: *“la valutazione dei fatti spettante alla autorità nazionali, sotto il controllo del Giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tale da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese di origine al momento dell'adozione della decisione della domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti.”*

Quanto alla situazione personale del ricorrente non vi è questione circa la natura del suo coinvolgimento nelle operazioni di guerra: essa non sarebbe esclusa dal ruolo di sostegno logistico cui teoricamente potrebbe essere assegnato il richiedente in virtù della sua specializzazione militare.

Quanto al rischio di commissione di crimini di guerra, Human Rights Watch (come si legge nel report intitolato “CLUSTER Munition Attacks in eastern Ukraine” disponibile in www.refworld.org/docid/550c1134.html), ha documentato l'utilizzo, non solo da parte delle forze separatiste, di munizioni a grappolo –razzi Cluster- in zone popolate. Tali armi contenendo submunizioni che si spargono su un'area molto vasta mettono in pericolo i civili; inoltre alcune submunizioni rimanendo inesplose dopo l'attacco rappresentano un rischio per i civili a lungo termine diventando di fatto mine antiuomo. Human Rights Watch nel medesimo report da conto ancora nel febbraio del 2015 dell'uccisione di civili in seguito all'utilizzo dei Cluster tra cui anche dei bambini. Anche Amnesty International nella pubblicazione “Breking Bodies. torture and summary killings in eastern Ukraine” 2015 reperibile sul sito istituzionale, da conto di esecuzioni sommarie, torture e maltrattamenti ad opera delle forze ufficiali del Governo Ucraino nel conflitto (*“by military and law enforcement officials, members of pro-government militia”*), tanto che Amnesty formula, tra le tante, la raccomandazione nei confronti delle Autorità investigative ucraine ed al Ministro degli Interni perché venga assicurata l'imparziale, effettiva e pronta indagine circa i crimini già commessi ed alla sospensione del servizio durante il processo dei soggetti coinvolti.

Ora, la situazione di crisi, come riportano le fonti di stampa, non è affatto risolta in Ucraina. Gli accordi di Minsk, non risultano rispettati tanto che l'OCSE ha denunciato nella giornata del 12 aprile 2015 scorso ben 1.166 esplosioni (sito OCSE e <http://iljournal.today/esteri/in-ucraina-e-ancora-in-corso-la-tregua/>).

Appare plausibile quindi alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, la commissione di crimini di guerra in caso di prestazione da parte del ricorrente del servizio richiesto.

Ricorrano tutti i presupposti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato a favore del ricorrente.

Ciò esime da ogni altra considerazione.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale

Riconosce ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 251 / 2007 a [REDACTED] cittadino Ucraino, nato il 1.9.1970 lo status di rifugiato.

Nulla sulle spese.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria oltre che al ricorrente, al Questore, al PM e alla Commissione Territoriale interessata.

Bologna, 14 ottobre 2016

Il GOT
(Loredana Piscitelli)

